



COMUNE DI LENOLA

DELIBERAZIONE N. 20/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione in videoconferenza, con modalità mista, ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive e videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale", approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 20 aprile 2021.

Seduta pubblica

OGGETTO: art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di maggio alle ore 18,00 nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

| S I N D A C O | PRE | ASS | | | |
|-----------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|
| MAGNAFICO FERNANDO | SI | | | | |
| C O N S I G L I E R I | PRE | ASS | C O N S I G L I E R I | PRE | ASS |
| 1. GUGLIETTA ALESSIO | SI | | 7. MARROCCO SANDRO | SI | |
| 2. VERARDI FRANCESCO | SI | | 8. NICELLI ROBERTO | SI | |
| 3. TRANI BRUNO | SI | | 9. ANTOGIOVANNI ANDREA | SI | |
| 4. MARROCCO MARTA | SI | | 10. GUGLIETTA PASQUALINO | SI | |
| 5. SIMONE MAURO | SI | | 11. IZZI PAOLA | SI | |
| 6. GUGLIETTA ANGELO | SI | | 12. PIETROSANTO CARLO | SI | |
| Tot. | | | | 13 | |

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mario Guarracino;

Assume la Presidenza il Consigliere Angelo Guglietta nella sua qualità di Presidente del Consiglio che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. **04** dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1. Pasqualino Guglietta 2. Alessio Guglietta 3. Marta Marrocco;

Sono presenti gli Assessori esterni: Severino Marrocco, Emilia Marrocco e Giulio Pannozzo;

Illustra l'argomento il Consigliere Roberto Nicelli;

Uditi gli interventi che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6;

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo;

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.;

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente dispone:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse”;

ATTESO che il Ministero dell'Interno con circolare n. 21 del 20.09.1993 ha definito il debito fuori bilancio come *“un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull’ente, non essendo imputabili, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell’esercizio in cui l’obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. (...)”*;

ATTESO, altresì, che nella medesima circolare sono stati individuati i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia *“quelli della certezza, cioè che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l’ente; quello della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l’importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; quello della esigibilità, cioè il pagamento non sia dilazionato da termine o condizione”*;

RILEVATO che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, costituisce un atto dovuto e vincolato per l’Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- i vigenti principi contabili e la disciplina legislativa di cui al Titolo III/ Capo IV del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzati alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbligano i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi e spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell’art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile/ finanziaria, che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e gestione delle spese (Corte dei Conti, Sez. controllo Friuli Venezia Giulia, n. 6/2005);
- con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, il Consiglio Comunale esercita una mera funzione ricognitiva e, in particolare, il compito demandato alla deliberazione è rappresentato in quello di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dalla norma, di individuare le risorse necessarie per farvi fronte, riconducendo così l’obbligazione all’interno della contabilità dell’Ente, preservando gli equilibri di bilancio;

VISTA la Relazione sul debito fuori bilancio a seguito della Sentenza n. 2181/2022 pubbl. il 18/11/2022 RG n. 300418/2007 Repert. n. 4121/2022 del 18/11/2022 - TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA - I Sezione CIVILE, predisposta dall’Ufficio competente, la quale allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che con la Sentenza n. 2181/2022 pubbl. il 18/11/2022 RG n. 300418/2007 Repert. n. 4121/2022 del 18/11/2022 - TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA - I Sezione CIVILE ha accolto parzialmente la domanda di M.M.L., M.S. e M.V. e, per l’effetto, accertata l’occupazione illegittima dei beni in loro proprietà siti nel Comune di Lenola, con condanna del Comune di Lenola, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore degli stessi della somma di € 4.014,40 essendo inoltre la stima riferita al 2007, la stessa andrà rivalutata da tale data sino alla presente decisione trattandosi di debito di valore, oltre interessi dalla data dell’illecito ossia dal 6.2.1985 fino al saldo, sulla somma di anno in anno devalutata sino al 1985 e rivalutata dal 2007 in poi;

CONSIDERATO che la sentenza suddetta rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio, previste dall’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

CONSIDERATO il concreto rischio che la parte proceda con successivi atti giudiziari, che determinerebbero ancora maggior danno all’Ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere rilasciato dall'Organo di revisione dell'Ente Prot. n. 3932 del 04.05.2023;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

Con i seguenti voti resi con le forme di legge:

votanti n. 13, voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Paola Izzi e Pasqualino Guglietta);

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e devono qui intendersi integralmente riportate e trascritte;

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 2181/2022 pubbl. il 18/11/2022 RG n. 300418/2007 Repert. n. 4121/2022 del 18/11/2022 - TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA - I Sezione CIVILE, pari all'importo complessivo così ammontante:

| | |
|---|--------------------------------------|
| Sorte | € 4.014,40 |
| Capitale Rivalutato dal 2007 al 31.12.2022 | € 5.431,48 |
| Interessi legali dal 06.02.1985 al 04.02.2023 | € 5.720,47 |
| Onorari | € 3.977,00 |
| Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) | € 596,55 |
| Cassa Avvocati (4%) | € 182,94 |
| Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 | € 645,00 |
| Spese CTU | € 840,04 |
| spese di registrazione | 667,32 (3% sulle somme dovute) |
| Totale Debito Fuori Bilancio | € 22.075,20 |

2. di dare atto che la copertura finanziaria riferita al suddetto debito di € **22.075,20** avverrà imputando la somma di € 21.407,88 sul Cap. 115/00 ed € 667,32 sul cap. 51/00 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare al Responsabile del Servizio la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta;
4. di dare atto che il presente provvedimento non altera l'equilibrio di bilancio;
5. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla relazione, alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Con separata votazione dal seguente esito,

votanti n. 13, voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Paola Izzi, Pasqualino Guglietta e Andrea Antogiovanni);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione unanime favorevole con voti resi per appello nominale

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

Il Revisore Unico

Verbale n. 11 del 04.05.2023

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| COMUNE | |
| DI LENOLA | arrivato il |
| 04 MAG. 2023 | |
| N. <u>3932</u> | di Protocollo |
| Cat. | Classe Fasc. |

**Parere sulla Proposta di Deliberazione di Riconoscimento
"Debiti Fuori Bilancio"**

Il sottoscritto Dott. Antonio Di Giorgio, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 24 del 17.06.2021, ha esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto il riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 2181/2022 pubbl. il 18/11/2022 RG n. 300418/2007 Repert. n. 4121/2022 del 18/11/2022 - TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA - I Sezione CIVILE.

PREMESSO che l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1; 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio competente e allegata agli atti;

VISTA la quantificazione del debito in € 22.075,20 per il quale viene dato atto della copertura finanziaria imputando la somma di € 21.407,88 sul capitolo 115/00 ed € 667,32 sul capitolo 51/00 del corrente esercizio finanziario;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n.267/2000;

RITENUTO che, trattandosi di sentenza esecutiva, il Consiglio Comunale non abbia margini di

apprezzamento discrezionali e possa esercitare lo stesso solo una funzione ricognitiva con presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio non escludendo, però, la valutazione della necessità di eventuali atti di messa in mora, per danno erariale, nei confronti dei responsabili ai quali il debito fosse eventualmente riconducibile;

CONSIDERATO che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento del debito fuori bilancio in oggetto.

RACCOMANDA

L'osservanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, dell'obbligo di trasmissione della deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e degli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti Procura Regionale del Lazio.

Lenola, 04.05.2023

Il Revisore Unico

Antonio Di Giorgio

Firmato digitalmente da:
Antonio Di Giorgio
Ruolo: Dottore
Commercialista
Organizzazione: ODCEC
CASSINO/90024230600
Data: 04/05/2023 17:28:40

Letto e approvato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to ANGELO GUGLIETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARIO GUARRACINO

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 09/05/2023



IL SEGRETARIO COMUNALE

MARIO GUARRACINO

Mario Guarracino

Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 09/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARIO GUARRACINO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267 è pubblicata all'albo pretorio n. reg. 456 dal 12 MAG. 2023 al 27 MAG. 2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to IMMACOLATA FASOLO

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 09/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARIO GUARRACINO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 09/05/2023

IL RESPONSABILE

F.TO ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 09/05/2023

IL RESPONSABILE

ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE